



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

08° SETTORE – POLIZIA LOCALE

Deliberazione della Commissione Straordinaria

(Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023)

con i poteri di Consiglio Comunale

N. _____ DEL _____

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI A PAGAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE, RELATIVI ALLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI POLIZIA STRADALE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO.**

INDICE

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Ambito di applicazione
- Articolo 3 – Prestazioni escluse dall'obbligo di pagamento
- Articolo 4 – Casi ulteriori di esclusione
- Articolo 5 – Condizioni oggettive
- Articolo 6 – Modalità di richiesta dei servizi e relativo procedimento
- Articolo 7 – Criteri di impiego del personale
- Articolo 8 – Oneri finanziari a carico del richiedente
- Articolo 9 – Modalità di versamento degli oneri finanziari a carico del richiedente
- Articolo 10 – Spazi ed aree utilizzabili
- Articolo 11 – Presentazione ed esame domande
- Articolo 12 – Divieti
- Articolo 13 – Disciplina transitoria
- Articolo 14 – Rinvio dinamico e modifiche
- Articolo 15 – Trattamento di dati personali
- Articolo 16 – Violazione di norme e contestazioni



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PREMESSA

Il presente Regolamento viene predisposto per dare attuazione alla norma che pone a carico di soggetti privati, che intendono organizzare eventi sul territorio comunale, i costi necessari a garantire la sicurezza della circolazione in concomitanza con lo svolgimento dell'evento medesimo.

La norma è prevista dall'art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017. A termini del comma 3-bis: «A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti». Ai fini dell'applicazione della suddetta norma la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti con particolare riguardo al concetto di “attività e iniziative di carattere privato”.

La Conferenza, nella seduta del 26 luglio 2018, ha quindi chiarito che:

- rientrano nell'ambito della norma le attività e iniziative private prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative;
- compete all'ente assoggettare o meno alla norma le manifestazioni di interesse pubblico organizzate da soggetti privati destinatari di contributi e/o patrocini o altri riconoscimenti;
- rientrano tra le spese a carico del soggetto privato organizzatore quelle sostenute dal comune per compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.

La nota ANCI sulla presente materia ha inoltre contribuito a fornire elementi sull'ambito di applicazione della norma, con riguardo alle iniziative da escludere dalla sua applicazione ed ai costi a carico dei richiedenti. In particolare, secondo la nota interpretativa non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione le attività svolte dai servizi di polizia locale nel campo delle funzioni pubbliche, il cui esercizio sia incompatibile con una traslazione dei relativi oneri a carico del privato cittadino.

Da rilevare che la recente deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, 15 ottobre 2018, n. 123, ha ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma. Nello specifico gli aspetti rilevanti di tale pronuncia riguardano:

- a) l'ambito oggettivo della norma circoscritta ai soli eventi in cui è assente qualsiasi interesse pubblico: “*In sostanza è l'assenza di un qualsiasi interesse pubblico, e non lo scopo di lucro o altro, a rendere private le diversificate tipologie di possibile considerazione per l'applicazione della disposizione...*”;
- b) la delimitazione dei costi da porre a carico del privato organizzatore: la Sezione ritiene “*che la quantificazione delle spese vada riferita al costo orario del personale impiegato, calcolato sulla base della retribuzione globale prevista dall' art. 10, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. 9 maggio 2006 (tanto che si tratti di personale in 5 orario di servizio ordinario che in straordinario), moltiplicato per le ore di utilizzo in relazione alle unità di personale impegnato, senza fatturazione delle stesse*”.

La stessa sezione della Corte dei conti rileva come “l'ampiezza del criterio di discriminare” possa “*lasciare spazio a casi in cui non risulterà agevole distinguere fra il pubblico ed il privato*”. Ritiene che “*in tali circostanze sarà necessario motivare adeguatamente le*



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

eventuali esclusioni, in maniera che, ad esempio, la sola, asserita rilevanza sociale di una iniziativa non divenga una vuota clausola di stile e strumento di agevole elusione del portato dispositivo della norma all'esame".

Il presente Regolamento si sviluppa quindi sugli elementi sopra evidenziati, con l'obiettivo di fornire indicazioni sul carattere e la tipologia delle manifestazioni, sul rimborso dei costi da parte dei privati, sulle materie escluse, oltre che sulle modalità di regolazione dei rapporti con il privato.

Rimane inteso che la proposta di Regolamento deve necessariamente coordinarsi con le norme che regolano le attività di pubblico spettacolo e con gli altri Regolamenti dell'ente applicabili alla fattispecie.

Si specifica inoltre che rimane impregiudicata la possibilità di porre a carico dei soggetti privati gli ulteriori oneri conseguenti alle prestazioni richieste all'Ente, in applicazione della più ampia disciplina contenuta nell'art. 43 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000.

NORMATIVA RIFERITA AD ASPETTI CORRELATI

Di seguito si riportano le principali norme di riferimento applicabili per aspetti correlati, alle quali si rinvia:

- a) artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773), e Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e seguenti R.D. n. 635/1940;
- b) art. 19, legge n. 241/1990 in materia di Scia;
- c) dichiarazione di conformità impianti (art. 7, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);
- d) D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi e D.M. 18 dicembre 2012;
- e) regolamenti occupazione suolo pubblico, pubblicità, rifiuti urbani;
- f) circolare Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 contenente "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*";
- g) art. 9, D.L. n. 14/2017 circa l'individuazione di misure a tutela del decoro di particolari luoghi;
- h) documentazione antimafia (artt. 67, 84, 89, D.Lgs. n. 159/2011);
- i) applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 con riguardo alla tutela di aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico (art. 52).



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO SERVIZI A PAGAMENTO

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti e le condizioni cui è subordinato il pagamento da parte dei soggetti organizzatori, dei servizi di Polizia Locale con riferimento alle prestazioni volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale in occasione dello svolgimento di attività, iniziative ed eventi, ideati, organizzati e gestiti da privati.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le spese di personale di Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo precedente vengono poste a carico dei soggetti privati promotori o organizzatori di eventi, anche se richiedono il patrocinio del Comune. Le modalità di determinazione, quantificazione e versamento delle spese sono disciplinate dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, ma ad ogni modo non potranno contrastare il CCNL Enti Locali.
2. I servizi che la Polizia Locale svolge tramite la prestazione lavorativa dei dipendenti appartenenti al Corpo in occasione dello svolgimento di attività, iniziative ed eventi organizzati da privati sono:
 - a. Vigilanza del traffico conseguente a cantieri stradali;
 - b. Servizi di scorta di veicoli o trasporti eccezionali;
 - c. Vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di manifestazioni sportive;
 - e. Vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di feste, sagre ed eventi con caratteristiche analoghe;
 - f. Vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di riprese cinematografiche e televisive;
 - g. Vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di manifestazioni folkloristiche, culturali, spettacolari, teatrali o musicali;
 - i. Vigilanza del traffico conseguente a manifestazioni diverse non identificate nei punti precedenti, organizzate da privati e/o Enti Pubblici o privati diversi dall'Ente di appartenenza.

Articolo 3 Prestazioni escluse dall'obbligo di pagamento

1. Sono escluse dall'obbligo di pagamento le prestazioni ed i servizi svolti dal personale appartenente alla Polizia Locale di seguito indicati:
 - a. Le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali, non definiti nell'articolo 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto nel settembre 2002, come modificato e integrato dall'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto nell'anno 2016.
 - b. Le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983, in quanto già disciplinati da apposita normativa;
 - c. Le prestazioni funzionali o conseguenti alla gestione di servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 - d. Le prestazioni rese dal personale di Polizia Locale al fine di rinforzare i comandi e svolte conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e alla Legge Regionale della Campania in materia di Polizia Locale, nonché al Regolamento



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Regionale di Polizia Locale n. 1 2015 o quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti per legge.

- e. Le prestazioni imposte con Ordinanza del Questore per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con riferimento alle quali il personale è comandato in servizio di ordine pubblico ed è sottoposto solo ed esclusivamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
2. Sono altresì esclusi dall'obbligo di pagamento i servizi svolti dal personale appartenente alla polizia locale nelle seguenti occasioni:
 - a. Eventi, manifestazioni e iniziative ideate, organizzate e gestite interamente dal Comune di Caivano, tramite i propri uffici;
 - b. Eventi, manifestazioni e iniziative ideate, organizzate e gestite da altre amministrazioni pubbliche diverse dal Comune di Caivano direttamente, tramite i propri uffici;
 - c. Eventi, manifestazioni e iniziative ideate, organizzate e gestite da gruppi politici e da organizzazioni sindacali o di categoria;
 - d. Feste patronali e manifestazioni religiose che non vedono per la propria riuscita, il coinvolgimento di attrattive e istituzione di fiere, giostre, fuochi e similari;
 - e. Eventi sportivi di carattere nazionale, ivi comprese le competizioni ufficiali rientranti in campionati organizzate e gestite dalle Federazioni sportive nazionali di categoria.
3. Sono, ancora, esclusi dall'obbligo di pagamento i servizi svolti dal personale appartenente alla Polizia Locale in occasione di eventi, manifestazioni e iniziative ideate, organizzate e gestite dal Comune di Caivano o dal privato incaricato dall'Ente, che siano di rilevante interesse pubblico per la città. A tal fine sono considerate rilevanti:
 - a. Le iniziative che, tenuto conto della relativa natura e delle relative caratteristiche, risultino idonee a promuovere e valorizzare il territorio comunale e a favorirne lo sviluppo economico e sociale, nonché a migliorarne l'immagine, dando ad esse apporto significativo in termini di attrattiva, visibilità e promozione, anche eventualmente caratterizzandosi come espressione dell'identità e della tradizione dei luoghi;
 - b. Le iniziative che, anche a prescindere delle caratteristiche di cui al punto precedente, risultino comunque suscettibili di generare arrivi "turistici" o aumentare la presenza di persone sul territorio comunale idonee a produrre un vantaggio economico diretto in capo al Comune in termini di entrate tributarie.
4. Gli eventi di cui al presente articolo vengono individuati, in base alle caratteristiche ivi richiamate, attraverso apposito atto deliberativo specifico dell'Amministrazione, da adottarsi con cadenza annuale.

Articolo 4

Casi ulteriori di esclusione

1. Ulteriori casi di esclusione da contribuzioni onerose – in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 della presente disciplina – possono essere espressamente previsti con atto deliberativo specifico dell'Amministrazione, in modo straordinario, che va ad integrare le fattispecie già previste.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 dovranno essere adottati in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Articolo 5 Condizioni oggettive

1. Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di polizia locale, limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione stradale, in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:
(esemplificazione)
 - a. previsione di afflussi superiore a n. 150 persone;
 - b. interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;
 - c. utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture. Il perimetro delle aree limitrofe varia in relazione alla previsione di afflusso di persone.
 - d. necessità di individuare dei corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;
2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di polizia locale per gli eventi di cui al presente regolamento, sono rimesse al Comando di Polizia locale che si esprime a termini dell'art. 11.

Articolo 6 Modalità di richiesta dei servizi e relativo procedimento

1. Con atti e provvedimenti del Comandante della Polizia Locale o di soggetto da lui delegato vengono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle richieste dei servizi della Polizia Locale da parte dei soggetti privati promotori, organizzatori ovvero gestori e vengono altresì disciplinati il conseguente procedimento, nonché le modalità di pagamento delle spese di cui al presente Regolamento, quando dovute.
2. La richiesta di esenzione dal pagamento nei casi di cui all'art. 3 e 4 deve essere formalmente presentata dai soggetti organizzatori, all'atto della presentazione della proposta all'Ufficio SUAP competente ad autorizzare l'evento e da quest'ultimo trasmessa al Comando di Polizia Locale per la conseguente organizzazione dei servizi di viabilità.

Articolo 7 Criteri di impiego del personale

1. L'impiego del personale di polizia Locale per i servizi di viabilità richiesti da privati potrà essere disposto dal Comando nel rispetto delle seguenti regole generali:
 - a. Per servizi svolti al di fuori del normale orario di lavoro: adesione preventiva entro il mese di gennaio di ogni anno di un numero di operatori di Polizia Locale necessario e sufficiente per assicurare almeno un minimo dei servizi di cui all'art. 2;
 - b. Per servizi svolti da personale entro il normale orario di servizio di lavoro: verifica della compatibilità del servizio richiesto dal privato con il mantenimento di un contemporaneo efficiente servizio di pubblico interesse; nel caso non si verifichi tale condizione, il Comandante potrà valutare di concedere l'autorizzazione al servizio nell'interesse del privato integrando il personale in normale turno di servizio con altro che dia la disponibilità ad operare al di fuori del normale orario di lavoro; pertanto in tal caso il privato dovrà retribuire il servizio di tale personale aggiunto.
2. Nel disporre/autorizzare i servizi fuori dal normale orario lavorativo oggetto del presente regolamento, il comando dovrà assicurare a tutti gli operatori pari opportunità di adesione, tenendo comunque conto delle limitazioni in cui incorrono per vari motivi i dipendenti che ad esempio sono esentati dal servizio notturno, dallo straordinario, dal servizio esterno, ecc.; tutte le prestazioni dovranno essere disposte nel rispetto della



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

dignità personale e della tutela psico-fisica dell'operatore ed in ogni caso non potranno superare l'orario del turno di lavoro ordinario, salvo il consenso del prestatore d'opera.

3. In nessun caso la prestazione lavorativa svolta in straordinario dal singolo dipendente potrà superare il monte ore massimo previsto per l'intera prestazione lavorativa dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro (art. 4 D.lgs. 66/2003 smi).

Articolo 8

Oneri finanziari a carico del richiedente

1. La quantificazione della somma da porre a carico dei soggetti privati promotori, organizzatori o gestori di eventi, è determinata dalla spesa relativa al compenso per le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art. 22, c. 3-bis, del D.L. n. 50/2017.
2. Le ore di servizio aggiuntivo di cui al comma 1 sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario, disciplinato dal CCNL vigente.
3. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica, nel giorno di riposo festivo infrasettimanale o nel giorno di riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 2, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.
4. I corrispettivi di cui ai commi precedenti sono disciplinati dall'art. 56-ter del CCNL comparto Enti Locali del 2018 e la somma di cui al comma 1 dovrà intendersi comprensiva degli oneri a carico dell'Ente.

Articolo 9

Modalità di versamento degli oneri finanziari a carico del privato

1. I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi, stabiliti con le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento, compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente.
2. Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le seguenti modalità:
 - a. Bonifico bancario su Conto Corrente postale di Tesoreria avente IBAN IT31L0760103400001023472465;
 - b. Versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Caivano sita in Via Rosano angolo Via Buonfiglio (esibendo la lettera);
in entrambi i casi occorre specificare nella causale "**contributo per servizi prestati dal Corpo della Polizia Locale in occasione di**" (indicare la manifestazione/evento e la data di svolgimento).
3. Il richiedente dovrà esibire la ricevuta di pagamento al Comando di P.L. tassativamente 5 giorni prima dell'evento, in caso contrario la manifestazione non sarà autorizzata.
4. A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base delle effettive ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.
5. L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 5 giorni dalla manifestazione/evento; per la riscossione delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
6. Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Articolo 10 Spazi ed aree utilizzabili

1. Nel territorio comunale sono già presenti le seguenti aree preordinate e/o autorizzate per lo svolgimento di manifestazioni/eventi:
 - **Villa Comunale Falcone-Borsellino;**
 - **Parco Livatino;**
 - **Villa Comunale Pascarola;**
 - **Area Mercatale;**
 - **Piazza C. Battisti.**
2. L'utilizzo delle aree suddette avviene in conformità alle loro potenzialità ricettive.
3. Per quanto riguarda la capacità ricettiva dell'area dell'evento si fa riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018.

Articolo 11 Presentazione ed esame domande

1. Sono titolati a presentare domanda i legali rappresentanti del soggetto che intende effettuare la manifestazione.
2. La domanda è presentata tramite PEC e tutte le comunicazioni sono effettuate con le medesime modalità.
3. A corredo della domanda inoltrata a termini degli articoli 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) il soggetto di cui al primo comma, allega richiesta di destinazione del personale di polizia locale allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.
4. Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente regolamento, l'Ufficio competente all'istruttoria invia la documentazione al Comando Polizia locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, e ne informa il richiedente, ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di Polizia locale.
5. Il Comando di Polizia locale, in entrambi i casi:
 - a. individua l'area interessata alla circolazione stradale interessata all'evento;
 - b. esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
 - c. quantifica in via presuntiva le ore/uomo necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 8;
 - d. rimanda all'Ufficio competente la propria relazione.
6. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato 1), deve essere specificato:
 - a. il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - b. la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
 - c. le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
 - d. le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia locale;
 - e. la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
 - f. l'indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;
 - g. impegno ad integrare la somma versata qualora il servizio si dovesse protrarre oltre quello preventivato;



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Articolo 12 **Divieti**

1. E' tassativamente vietato e, pertanto, suscettibile di sanzione disciplinare – da comminare secondo le procedure previste dal vigente Regolamento comunale per i procedimenti disciplinari – l'erogazione di prestazioni a favore di terzi in via autonoma e, comunque, con modalità differenti rispetto alle disposizioni di cui alla presente disciplina.
2. E' altresì vietato erogare prestazioni a favore di terzi in assenza della preventiva autorizzazione del Comandante.
3. Nessuna ulteriore remunerazione – oltre a quanto dovuto in base alle precedenti disposizioni – è dovuta al personale che espleti attività a pagamento a favore di terzi.

Articolo 13 **Disciplina transitoria**

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3 bis della legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, gli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, nonché l'articolo 8 del presente Regolamento, in quanto disposizioni aventi portata interpretativa della disciplina legislativa, si applicano fin dalla data di entrata in vigore della citata disposizione di legge.

Articolo 14 **Rinvio dinamico e modifiche**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia di pubblico impiego e di Enti Locali e nei relativi Contratti e Regolamenti di attuazione, oltre alle ulteriori discipline di settore previste da altri provvedimenti legislativi, alla giurisprudenza di riferimento, circolari ministeriali e alle specifiche determinazioni sull'argomento.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 15 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali saranno trattati per le finalità esclusive del procedimento cui l'istanza si riferisce e secondo quanto contenuto nella "Informativa sulla privacy" allegata all'istanza e resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice), e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Articolo 16 **Violazione di norme e contestazioni**

1. Per la inosservanza alle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla L. 689/81 e ss.mm.ii.
2. L'organo competente per eventuali contestazioni, in sede amministrativa è il TAR Campania.
3. Il foro competente per contestazioni, in sede civilistica, è il Tribunale di Napoli Nord.



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

MODULISTICA - ALLEGATO 1

Domanda di destinazione di personale di Polizia locale all'evento - Articolo 22, c. 3-bis D.L. n. 50/2017 - Riferimento a Scia/richesta prot. N. _____ del _____, relativa al seguente evento: " _____", da svolgersi nel/i giorno/i _____ del mese di _____, dalle ore _____ alle ore _____.

Il sottoscritto (generalità complete): _____

_____ C.F./P.Iva _____

tel. _____ pec _____

soggetto referente per i rapporti con l'Ente, in relazione a quanto sopra,

- Visto il Regolamento comunale sui servizi resi a privati dalla Polizia locale;

- Dato atto che l'evento in questione va ad interessare l'area _____ e le aree limitrofe per un raggio di m. _____;

- Tenuto conto della programmazione degli eventi effettuata dall'Ente; *(eventuale)*

RICHIEDE

La presenza di personale di Polizia locale per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione, per tutta la durata dell'evento e secondo le modalità e i tempi che saranno definiti dal Comando di Polizia locale.

Ai fini dell'organizzazione dell'evento, si richiede autorizzazione per accedere con i mezzi indicati:

- *(Tipo veicolo)* _____ targa _____;

- *(Tipo veicolo)* _____ targa _____;

alle aree soggette a traffico limitato o pedonali, sia per carico/scarico che per sosta, per il periodo da _____ a _____ e dalle ore _____ alle ore _____, *(la richiesta di cui sopra, principalmente per la sosta, prevede adeguata motivazione)*

per la seguente motivazione _____.

Il richiedente informa che le attività preliminari all'evento avranno inizio il giorno _____ alle ore _____ e le attività di sgombero si concluderanno presuntivamente entro le ore _____ del giorno _____.

Il richiedente è consapevole che il mancato versamento dell'importo dovuto per il servizio di Polizia locale richiesto, nel termine di 5 giorni antecedenti la manifestazione, determinerà l'improcedibilità al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione.

Il sottoscritto si impegna ad integrare la somma versata, qualora l'orario della manifestazione si dovesse protrarre oltre quello preventivato, secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 4 del Regolamento.

Con la sottoscrizione della presente il richiedente dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza di tutti i termini e modalità del servizio richiesto, così come disciplinato dal Regolamento comunale sui "Servizi resi a privati dalla Polizia locale";

- di aver preso visione dell'allegata informativa sulla privacy e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla presente richiesta.

Caivano li, _____

Il Richiedente

Informativa privacy allegata (da non trasmettere)



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023)
Adottata con i poteri del Consiglio Comunale

N° 7 del 11/03/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI A PAGAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE, RELATIVI ALLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI POLIZIA STRADALE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO.

L'anno duemilaventicinque, addì undici del mese di Marzo alle ore 16:20 , nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.10.2023 composta da:

Nome	Presenza	Assenza
DISPENZA FILIPPO	P Da remoto	
CALCATERRA SIMONETTA	P Da remoto	
ALICANDRO MAURIZIO	P Da remoto	

Assiste Il Segretario Generale dott. Carlo Piscitelli, incaricato della redazione del verbale. Assume la Presidenza il dott. Filippo Dispensa nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n. 523 del 28.07/1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente del successivo art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI A PAGAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE, RELATIVI ALLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI POLIZIA STRADALE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTO l'articolo 22, c. 3-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 a termini del quale *“A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”*.

VISTA la nota interpretativa della Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 26 luglio 2018, sull'attuazione della citata norma, con particolare riguardo:

- alla individuazione della tipologia dei servizi da rimborsare che secondo la nota risultano circoscritti a quelli di “organizzazione e regolazione del traffico”;
- alla definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall'obbligo di corresponsione delle spese, da effettuare in sede regolamentare;
- alle modalità di pagamento delle somme a carico del soggetto organizzatore /promotore.

VISTA la nota Anci n. 273 del 23/11/2017 che ha contribuito a fornire elementi sull'ambito di applicazione della norma, con riguardo alle iniziative da escludere dalla sua applicazione, ed ai costi da porre a carico dei privati;

VISTA la delibera della Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Emilia Romagna, 15 ottobre 2018, n. 123, con la quale è stato ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma;

VISTO l'articolo 56-ter del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 con cui si individuano i criteri di calcolo delle ore aggiuntive effettuate dal personale di Polizia locale;

DATO atto che, secondo le indicazioni della Conferenza Stato-città, spetta all'ente la valutazione se escludere o meno dall'applicazione della norma le manifestazioni oggetto di patrocinio e/o contributo pubblico;

RITENUTO in proposito di porre a carico dei richiedenti i costi per i servizi di polizia stradale le attività non oggetto di patrocinio, contributo, ecc., (quali in caso di addebito al richiedente: limitate risorse del personale con conseguente difficoltà di recupero per riposo compensativo, limitata disponibilità di fondi per turnazioni, straordinario, ecc.);

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario regolamentare le modalità di accesso ai servizi a pagamento della Polizia locale, relativi alle prestazioni in materia di sicurezza e di Polizia Stradale necessarie allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato;

DATO atto che il Regolamento in questione, in quanto ad oggetto specifico, deve comunque coordinarsi con gli altri regolamenti dell'ente per quanto riguarda tutti gli aspetti delle manifestazioni;

VISTI in particolare i seguenti regolamenti:

- Regolamento per lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee;
- Regolamento Tosap/Cosap;
- Regolamento pubbliche affissioni;
- Regolamento di Polizia municipale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile Polizia Locale, giusto decreto n. 11 del 18.04.2024 e dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile, in assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROPONE

1. Di approvare il testo del "Regolamento per la disciplina dei servizi a pagamento della Polizia locale, relativi alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato" composto da n. 16 articoli, che allegato al presente atto si dà qui per integralmente riportato;
2. Di garantire, ai fini della funzione di programmazione dallo stesso prevista, un'adeguata pubblicità e ampia informativa con le seguenti modalità:
 - sito istituzionale dell'Ente;
 - Pubblicazione nella sezione Regolamenti del Comune di Caivano;
3. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il giorno decimoquinto (15) successivo alla pubblicazione, come previsto dall'art. 10 delle preleggi e si intende abrogata ogni altra disposizione in materia.

Il Comandante
Cap. Dott. Espedito Giglio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione come sopra articolata;

Visto il parere favorevole espresso dal competente funzionario dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/00 e non essendo necessario il parere contabile;
con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione come sopra articolata che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. F. Dispenza Dott.ssa S. Calcaterra Dott. M. Alicandro
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale

dott. Carlo Piscitelli